

2. PROMOZIONE DELL' ECONOMIA LOCALE –

Agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei territori di Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti –

Contributi pari alle tasse comunali pagate nel corso dell'anno –

In vigore da gennaio 2020

A partire dal 1 gennaio del 2020, prevista la concessione di agevolazioni per incoraggiare la **riapertura o l'ampliamento di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi**, che possano contribuire a rivitalizzare i tessuti economici locali dei piccoli Comuni.

Le risorse disponibili, nell'ambito di un **Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno**, ammontano a 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per il 2021, 13 milioni di euro per il 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

A gestirle saranno direttamente i Comuni, tra i quali il Viminale ripartirà il budget annuale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli esercizi commerciali interessati sono quelli **situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti**.

E' quanto previsto dall'**articolo 30-ter**, introdotto dalla **L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019** (c.d. Decreto Crescita).

Le **agevolazioni** sono destinate ai soggetti che esercitano attività nei **seguenti settori**:

- **artigianato**,
- **turismo**,
- **fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale**,
- **fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero**,
- **commercio al dettaglio**, limitatamente:
 - a) agli **esercizi di vicinato** aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 114/1998) e
 - b) alle **medie strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 114/1998),
- gli esercizi esercenti la **somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande**.

Sono comunque **escluse dalle agevolazioni** previste dal presente articolo:

- l'attività di **compro oro**, di cui al D. Lgs. n. 92/2017, nonché
- le **sale per scommesse** o che detengono al loro interno **apparecchi da intrattenimento** previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
- i **subentri**, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le **aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto** che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile (comma 4).

I contributi sono concessi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e **per i tre anni successivi** e sono rapportati alla somma dei **tributi comunali** dovuti dall' esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell' importo (comma 5)

A valere sulle risorse ricevute annualmente con decreto del Ministero dell' Interno, i **Comuni** istituiranno nell'ambito del proprio bilancio un **fondo per la concessione dei contributi**, che poi erogheranno alle imprese a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio.

A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a **5 milioni di euro per l'anno 2020**, a **10 milioni di euro per l'anno 2021**, a **13 milioni di euro per l'anno 2022** e a **20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**.

Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio (comma 1).

Possono, pertanto, beneficiare dei contributi in questione i soggetti esercenti, **in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni** richieste per lo svolgimento delle attività nei settori indicati sopra che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

Il regime di aiuto sarà operativo a partire dal prossimo anno.

I soggetti interessati alle agevolazioni potranno presentare **domanda dal 1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno** direttamente al Comune nel quale è situato l'esercizio.

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determinerà la misura del contributo e provvederà all'erogazione seguendo l'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.

Il responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi stabilirà l'importo dell'aiuto in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi

I contributi saranno erogati nell'ambito del **regime de minimis** e non potranno essere cumulati con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 58/2019 clicca qui.](#)